

## PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA (P.R.A.L.)

L'ASL Milano2 ha contattato la ns. Associazione al fine di informare gli amministratori dell'obbligo di rimuovere tutte le strutture in amianto presenti in condominio, secondo quanto disposto dal P.R.A.L. Piano Regionale Amianto Lombardia.

Come noto la Regione Lombardia si è assegnata l'obiettivo di **eliminare l'amianto presente sul territorio regionale entro dieci anni** mediante una serie di azioni che vanno ad attivare Asl, Comuni, Polizie Locali, Arpa, Imprese, datori di lavoro, proprietari di immobili, amministratori di condominio, ecc.

Scopo della presente è rammentare gli obblighi degli amministratori di condominio, per le parti comuni relativamente alla problematica amianto: **essenzialmente gli amministratori devono attivarsi, autonomamente, per verificare se esiste amianto, sia in matrice compatta che friabile, in qualsiasi manufatto degli edifici di pertinenza.**

L'amianto può essere presente in molteplici manufatti condominiali tra cui: il tetto, la caldaia e le tubazioni dell'impianto termico, il cavedio dell'ascensore, le cisterne, le condotte di allontanamento acque di pioggia, le canne fumarie e di esalazione, le coibentazioni termiche ed acustiche, ecc.

Nella ipotesi che tale materiale venga rinvenuto, l'amministratore deve:

1. Compilare i dati relativi alla presenza ed alla localizzazione dell'amianto mediante il modello NA/1 – Notifica Presenza di Amianto in Strutture o Luoghi – previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale N° VIII/001526 avente per oggetto: *"Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia di cui alla Legge Regionale 29.09.2003 n. 17"* (PRAL). E' opportuno precisare che detto modello va compilato anche nel caso in cui il condominio abbia già deciso una imminente rimozione.
- 2.a) Nel caso di tetti in eternit applicare lo *"Algoritmo per la valutazione dello stato di coperture in cemento amianto tipo eternit posate in esterno"* previsto dalla D.G.R. n. VII/1439 del 4 ottobre 2000 recentemente aggiornato dalla Regione Lombardia con protocollo H1.2006.0037229 del 07/08/2006.
- 2.b) Per valutare, invece, il rischio amianto presente in altri manufatti del condominio esistono vari metodi a discrezione della Figura Responsabile descritta in seguito. Uno dei più utilizzati è il Versar adottato dall'E.P.A.

Dalla applicazione dell'algoritmo, oppure del metodo Versar o altri metodi scaturiscono almeno tre possibilità:

- l'amianto è in buone condizioni, pertanto non è necessario rimuoverlo, ma occorre provvedere a quanto previsto al successivo punto 3;
  - l'amianto è in condizioni tali che risulta necessario, per tutelare gli abitanti dell'edificio, procedere ad incapsulamento, oppure è consentito non incapsulare a condizione che venga assunto impegno scritto alla rimozione entro 5 anni. In ogni caso è necessario provvedere a quanto previsto al successivo punto 3;
  - l'amianto è in condizioni tali da dover essere rimosso. Vuol dire che vi è una emissione di fibra contenente amianto che può essere respirata con gravi danni per gli occupanti dell'edificio. Provvedere rapidamente alla rimozione.
3. Applicare il D. M. 6 settembre 1994 art. 4 che prevede tra l'altro di:
    - ✓ designare una Figura Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
    - ✓ tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali;

- ✓ garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi, ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissioni dei materiali contenenti amianto;
- ✓ mettere in atto un programma di controllo e manutenzione.

La documentazione suddetta va sottoscritta da personale qualificato, ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra, e consegnata ad Asl e Comune ove è situato l'edificio in questione.

E' opportuno ricordare che la Legge 27 marzo 1992 n° 257 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2582,28 ad Euro 5164,57 (da 5 milioni a 10 milioni di Lire) per l'inosservanza degli obblighi di informazione alla ASL relativamente ai materiali contenenti amianto in matrice friabile probabilmente estendibile ai materiali in matrice compatta come previsto dalla Legge Regionale 29 settembre 2003 n° 17.

**Si precisa, al momento, che il suddetto P.R.A.L. interessa solo i Comuni afferenti alla ASLMI2, che, di seguito, si indicano: Bellinzago, Bussero, Cambiagio, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate, Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone, Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Tribiano, Colturano, Carpiano, Cerro al Lambro, Dresano, Melegnano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, S. Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, Basiglio, Locate Triulzi, Opera, Rozzano, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Pieve Emanuele, Vernate, Zibido S. Giacomo.**

In funzione del territorio in cui è ubicato l'edificio che contiene amianto, è possibile ricevere ulteriori informazioni presso:

- per comuni afferenti all'Area di Melegnano:  
l'arch. Rizzo tel. 02-98115368 - fax 02-98115367  
riceve il pubblico il mercoledì mattina anche telefonicamente
- per comuni afferenti alla Area di Melzo :  
il geom. Denti tel. 02-98114818 ed  
il p.i. Passoni tel. 02-98114819 - fax. 02-92654804  
ricevono il pubblico il mercoledì pomeriggio anche telefonicamente
- per comuni afferenti alla Area di Rozzano:  
il geom. Basile tel. 02-98116010 – fax 02-82456003  
riceve il pubblico il mercoledì mattina anche telefonicamente.